

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 390 del 10 luglio 2017

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONE N. 379
DEL 5 LUGLIO 2017**

***“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2003, N. 4
CONCERNENTE «NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE, DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E
DI ACCORDI CONTRATTUALI».”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII e IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente *“Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.”*”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*;
- l'articolo 20, comma 14, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2;
- l'articolo 27, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, concernente *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”*;
- l'articolo 1, commi 77 e 78, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14;
- l'articolo 1, commi da 18 a 26, della Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;
- l'articolo 2, commi da 13 a 17 della Legge Regionale 24 Dicembre 2010, n. 9;
- l'articolo 2, commi da 73 a 80, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7;
- l'articolo 41, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, concernente *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”* e, in particolare, l'art. 8-ter il quale dispone che:

“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 concernente *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie , di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e, in particolare, l'art. 6 il quale dispone che:

“1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4. *Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*

5. *Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche."*

CONSIDERATO che:

- La L.R. 7/2014 ha modificato la L.R. 3 marzo 2003 n. 4 eliminando la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza in occasione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie;
- Tale disposizione si pone in contrasto con le norme statali di cui al D. gs. 30 dicembre 1992, n. 502 tenuto conto dell'art 117, comma 2, della Costituzione;
- A tale proposito, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 marzo 2017 ha sollecitato, tra gli adempimenti individuati dal Programma Operativo, la *"necessaria modifica alla normativa regionale, al fine di renderla coerente con la legislazione vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992)."*;
- I Ministeri vigilanti nel segnalare l'importanza della questione hanno ricordato al Commissario quanto previsto dall'articolo 2, comma 80 della legge n. 191/2009, che prevede testualmente: *"Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli."*;
- la reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico è un adempimento necessario per concordare l'uscita dal Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario;
- tra gli obiettivi del Programma Operativo si inserisce anche l'avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, in esito all'adeguamento alla disciplina concordata dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome con le Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e all'istituzione dell'Organismo tecnicamente accreditante, stante la conclusione del programma di accreditamento istituzionale ordinario delle strutture private;

RITENUTO, pertanto, di dover reintrodurre la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico nella fase in cui il Comune competente per territorio, ricevuta l'istanza dal soggetto richiedente, provvede a richiedere alla Regione la preventiva verifica, obbligatoria e vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria e socio sanitaria, come pure di disciplinare la fase transitoria rispetto all'avvio dell'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e all'adeguamento alle Intese Stato-Regioni e Province autonome sopra citate;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in cinque articoli e corredata di relazione illustrativa;

VISTA la nota prot. 324980 del 26 giugno 2017 dell'Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;

DATO ATTO che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di legge regionale suddetta allo scopo di ottemperare alle indicazioni del Commissario per il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, in attuazione del Programma Operativo 2016-2018;

D E L I B E R A

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art 2 comma 80 della L. 191/2009, l'allegata proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.", così come riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in cinque articoli e corredata di relazione illustrativa.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Proposta di legge regionale concernente
“Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.”)

1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola: “termini” sono inserite le seguenti: “per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, nonché le modalità ed i termini”;
 - b. dopo il comma 1 dell'articolo 6, è inserito il seguente: “1-bis. Per le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 alla Regione, che esprime, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1).”;

Art. 2
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della revisione organica del sistema di accreditamento finalizzata anche a dare attuazione alle Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 sancite dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome e dell'avvio del percorso di accreditamento delle strutture pubbliche, tutti i provvedimenti di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 5, della l.r. 4/2003 rilasciati alla data del 31 dicembre 2013 sono confermati fino al 31 dicembre 2018, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 11 e 16 della l.r. 4/2003 e dall'articolo 8-quater, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 3
(Abrogazioni)

1. I commi da 74 a 77 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) sono abrogati.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge n. 11818/2017 assorbe uno tra gli adempimenti individuati dal Programma Operativo, come sollecitati dal Tavolo di verifica: *“necessaria modifica alla normativa regionale, al fine di renderla coerente con la legislazione vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992)”*, secondo il quale il progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie è sottoposto alla Regione per la necessaria verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, infatti, nel tavolo di verifica del 28 marzo 2017, hanno segnalato l’importanza della questione e *“Ricordano al Commissario quanto previsto in merito dall’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009:*

“Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.”

La L.R. 7/2014 aveva, infatti, modificato la L.R. 3 marzo 2003 n. 4, eliminando la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza in occasione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, con ciò ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Tenuto conto, quindi, che la reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall’atto programmatico è un adempimento necessario per concordare l’uscita dal Piano di Rientro e che tra gli obiettivi del Programma Operativo si inserisce anche l’avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, in esito all’adeguamento alla disciplina concordata dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome con le Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e all’istituzione dell’Organismo tecnicamente accreditante, stante la conclusione del programma di accreditamento istituzionale ordinario delle strutture private, si propone un articolato di modifica dell’attuale quadro normativo esistente.

L’articolo 1 provvede alla reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall’atto programmatico, modificando gli articoli 5 e 6 della L.R. 4/2003, già modificati dall’art. 2 comma 73 della L.R. 7/2014.

L’articolo 2 detta disposizioni transitorie nelle more dell’adeguamento alle Intese e all’avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, finalizzate a confermare le strutture private già autorizzate e accreditate, dietro dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la

permanenza dei requisiti e fatte salve forme di controllo, verifica, sospensione e revoca, anche in ragione del necessario adeguamento agli indirizzi di programmazione nazionale.

L'articolo 3 si occupa di abrogare le disposizioni incompatibili con il nuovo quadro normativo; l'articolo 4 sancisce l'invarianza della spesa e introduce una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nel piano di rientro e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:

“Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali””

Ai sensi dell’articolo 4 della proposta di legge in oggetto, *“dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale”*, fermo restando che le disposizioni predette *“si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario”*.

Come rappresentato nella relazione illustrativa alla proposta di legge, le disposizioni contenute all’interno di quest’ultima apportano modifiche a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2003 ed all’articolo 1, commi da 74 a 77, della legge regionale n. 7 del 2014, in riferimento alle procedure di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 502 del 1992.

Le modifiche predette sono, altresì, esplicative di uno degli adempimenti individuati dal Programma Operativo 2016-2018, secondo cui il progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie è sottoposto alla Regione per la necessaria verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Tenuto conto di quanto sopra, ne consegue che le disposizioni normative di cui alla proposta di legge in oggetto non comportano alcun aggravio per la finanza regionale.

Il Direttore della Direzione regionale “Programmazione,
bilancio, demanio e patrimonio”
DOTT. MARCONI MARAFINI

